

Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42

Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 3 aprile 2000

Titolo II

- IMPRESE TURISTICHE

Capo I - Strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici

Sezione I

- Disposizioni generali

Art. 24

- Oggetto

1. Il presente capo disciplina le seguenti strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità:
 - a) alberghi;
 - b) residenze turistico - alberghiere;
 - c) campeggi;
 - d) villaggi turistici;
 - e) aree di sosta;
 - f) parchi di vacanza.
2. Con il regolamento di attuazione, la Regione stabilisce i requisiti delle strutture ricettive di cui al comma 1 e delle loro dipendenze e i criteri per la loro classificazione.
3. Il regolamento di cui al comma 2 determina caratteristiche tecniche e specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive.

Art. 25

- Ripartizione delle competenze e informazioni

1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai Comuni. Le Province esercitano le funzioni relative alla classificazione delle strutture ricettive di cui al presente capo.
2. I Comuni e le Province sono tenute a fornirsi reciprocamente informazioni circa le rispettive funzioni svolte in attuazione del presente capo.

Sezione II - Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive

Art. 26

- Alberghi

1. Sono alberghi le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.
2. Possono assumere la denominazione di "motel" gli alberghi ubicati nel vicinanza di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, i quali risultino attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni. Nei "motel" sono altresì assicurati i servizi di autorimessa, rifornimento carburanti e riparazione.
3. Possono assumere la denominazione di "villaggio albergo" gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di più stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
4. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al **40(8)** per cento di quella complessiva dell'esercizio.

Art. 27

- Residenze turistico - alberghiere

1. Sono residenze turistico - alberghiere le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, che offrono alloggio in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina. Le residenze turistico-alberghiere possono disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.
2. Nelle residenze turistico - alberghiere i clienti possono essere alloggiati anche in camere, con o senza il vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina. La capacità ricettiva di tali locali non deve risultare superiore al **40(9)** per cento di quella complessiva dell'esercizio.

Art. 28

- Dipendenze

1. Salva l'ipotesi del "villaggio albergo" nel caso in cui l'attività ricettiva di cui agli [articoli 26 e 27](#) venga svolta in più stabili o parte di stabili, viene definito "casa madre" lo stabile in cui, oltre ai locali destinati ad alloggio per i clienti, sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria nonché gli altri servizi generali a disposizione della clientela. Gli altri stabili sono definiti "dipendenze".

Art. 29

- Campeggi(10)

1. *Sono campeggi le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi di pernottamento autonomi e mobili. I campeggi possono altresì disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.*

2. *E' consentita in non più del 40 per cento delle piazzole l'installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo per l'intero periodo di permanenza del campeggio nell'area autorizzata, allestite dal titolare o gestore e messe a disposizione degli ospiti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento.*
3. *Nei campeggi già esistenti al 5 dicembre 1997 o per i quali a tale data fosse già stata presentata domanda di autorizzazione, è consentito mantenere la presenza di un numero di piazzole, interessate da strutture allestite dal titolare o gestore, fino a un massimo di trenta, ove già autorizzate.*
4. *Nei campeggi è consentito l'affitto di non più del 40 per cento delle piazzole per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.*

Art. 30

- Villaggi turistici

1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate con strutture temporaneamente o permanentemente ancorate al suolo allestite dal titolare o gestore e messe a disposizione per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. I villaggi turistici possono altresì disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.
2. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da clienti forniti di mezzi propri di pernottamento, purché in misura non superiore al **40(11)** per cento del numero complessivo delle piazzole.
3. **Abrogato.(12)**
4. Nei villaggi turistici è consentito l'affitto di non più dei quaranta per cento delle piazzole per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.

Art. 31

- Aree di sosta

1. Sono aree di sosta le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, che hanno un minimo di cinque e un massimo di cinquanta piazzole, destinate alla sosta, per non più di settantadue ore, di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo. Le aree di sosta possono disporre di bar e spaccio al servizio delle sole persone ospitate.

Art. 32

- Parchi di vacanza

1. Sono denominati parchi di vacanza i campeggi, a gestione unitaria, in cui è praticato l'affitto della piazzola ad un unico equipaggio per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.
2. Nei parchi di vacanza è consentito, per non più del quaranta per cento delle piazzole, l'affitto delle piazzole stesse per periodi inferiori a quelli di apertura della struttura.

Art. 33

- Divieti di vendita e affitto

1. Nei campeggi, nei villaggi turistici, nelle aree di sosta e nei parchi di vacanza è vietata la vendita frazionata delle piazzole e delle strutture ancorate al suolo che insistono sulla piazzola, ovvero l'affitto delle stesse per periodi pluriennali o indeterminati.

Sezione III - Procedura e criteri di classificazione

(13)


Art. 34

- Denuncia di inizio attività(14)

1. *L'esercizio delle strutture ricettive di cui al presente capo è subordinato alla denuncia di inizio attività al comune ove è ubicata la struttura, attestante l'esistenza dei requisiti previsti dagli articoli 34 bis e dal regolamento di cui all'articolo 158, e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, di igiene e sanità, urbanistica e edilizia.*
2. *La denuncia di inizio attività può riguardare anche la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, agli ospiti delle persone alloggiate e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura agli ospiti di giornali e riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli.*
3. *La denuncia può essere fatta da persone fisiche, enti, associazioni, società. Nel caso in cui il denunciante non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 34 bis.*
4. *Il comune entro cinque giorni dal ricevimento trasmette alla provincia e all'azienda unità sanitaria locale competenti copia della denuncia di inizio attività e relative variazioni.*

Art. 34 bis

- Requisiti(15)

1. *Il titolare, il gestore e i loro rappresentanti sono in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.*
2. *In caso di società o di organismo collettivo i requisiti di cui al comma 1 sono posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'  articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).*
3. *L'esercizio dell'attività è subordinato altresì all'esistenza, nella struttura ricettiva, dei seguenti requisiti:*
 - a) *requisiti obbligatori previsti per il livello minimo di classificazione dal regolamento di cui all'articolo 158 ;*

- b) superficie minima di 8 metri quadrati nelle camere con un posto letto; è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni;
 - c) superficie minima di 14 metri quadrati nelle camere con due posti letto, con l'aggiunta di 6 metri quadrati per ogni ulteriore letto fino a un massimo di due; è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni;
 - d) altezza minima interna utile dei locali posti negli alberghi e nelle residenze turistico-alberghiere, compresi i rapporti areoilluminanti, prevista dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali.
4. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente testo unico in assenza dei requisiti di cui al comma 3, lettere b), c) e d).
5. L'attività è esercitata nell'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali siglati a livello territoriale.

Art. 35

- Classificazione(16)

1. Le strutture ricettive disciplinate dal presente capo possiedono le caratteristiche e i requisiti specificati nel regolamento di cui all' articolo 158 In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei servizi offerti, sono classificati:
- a) gli alberghi e le loro dipendenze con un numero di stelle variabile da uno a cinque;
 - b) i campeggi e i parchi di vacanza con un numero di stelle variabile da uno a quattro;
 - c) le residenze turistico-alberghiere, le loro dipendenze e i villaggi turistici con un numero di stelle variabile da due a quattro.
2. La classificazione della struttura e le relative variazioni sono determinate in base ad autocertificazione dell'interessato all'atto della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 34.

Art. 36

- Rettifica della classificazione(17)

1. La provincia in ogni momento verifica d'ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione attribuita e, qualora accerti che la struttura ricettiva possieda i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, con provvedimento motivato da notificare all'interessato procede alla rettifica della classificazione. Il provvedimento della provincia è trasmesso al comune.

Sezione IV - Norme particolari

Art. 37

- Insediamenti occasionali

1. Non è soggetto alle disposizioni di cui al presente testo unico l'insediamento occasionale di tende o di altri mezzi di soggiorno mobile.

Art. 38

- Autorizzazione per campeggi temporanei

1. Il Comune può consentire, in aree pubbliche o private ove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la salvaguardia della pubblica salute e dell'ambiente, campeggi della durata massima di sessanta giorni:
- a) per rispondere ad avvenimenti di carattere straordinario;
 - b) per le finalità educative, ricreative, sportive, culturali, sociali, religiose delle associazioni ed organismi senza scopo di lucro.
2. Il Comune determina i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.
- 2 bis. *I campeggi temporanei non sono tenuti alla comunicazione dei prezzi.* **(18)**

Art. 39

- Campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa

1. Gli enti, le associazioni, *le cooperative e comunque tutti* **(19)** gli organismi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive, ricreative, possono organizzare e gestire, al di fuori dei normali canali commerciali, campeggi o villaggi turistici riservati ad ospitare esclusivamente i propri associati. Tali disposizioni si applicano anche a enti ed aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
2. Le strutture di cui al comma 1 non sono soggette a classificazione. Tali strutture devono possedere almeno i requisiti previsti per i campeggi classificati con una stella ovvero per i villaggi turistici classificati con due stelle.
3. *La denuncia di inizio attività per uno degli insediamenti di cui al comma 1 contiene l'indicazione dei fruitori abilitati all'utilizzazione della struttura.* **(20)**

Sezione V - Vigilanza e sanzioni

Art. 40

- Compiti di vigilanza e di controllo

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo sono esercitate dal Comune e dalla Provincia nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 41

- Cessazione dell'attività(21)

1. *Qualora sia accertata la mancanza di alcuno dei requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione previsto dal regolamento di cui all'articolo 158 , il comune dispone la cessazione dell'attività, salvo che fissi un termine entro il quale l'interessato provveda a conformare l'attività stessa alla normativa vigente.*

2. *Il provvedimento di cessazione di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.*
3. *Il comune dispone la cessazione dell'attività altresì qualora venga meno alcuno dei requisiti previsti dalla legge per il titolare o gestore.*

Art. 42

- Sanzioni amministrative(22)

1. *Chi gestisce una delle strutture ricettive disciplinate dal presente capo senza aver effettuato la denuncia di inizio attività o è sprovvisto dell'autorizzazione di cui all'[articolo 38](#) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.600,00 euro.*
2. *È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro:*
 - a) *chi contravvenga a quanto previsto dai seguenti articoli:*
 - 1) [articolo 29](#) , commi 2, 3, 4;
 - 2) [articolo 30](#) , commi 2 e 3;
 - 3) [articolo 32](#) , comma 2;
 - 4) [articolo 33](#) ;
 - 5) [articolo 44](#) , comma 1;
 - b) *chi non fornisce i servizi previsti per il tipo di classificazione.*
3. *È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro:*
 - a) *chi pubblicizzi, mediante qualsiasi mezzo, un livello di classificazione della propria struttura superiore a quello posseduto;*
 - b) *chi, essendosi verificate le condizioni per una classificazione a livelli inferiori della propria struttura, ometta di dichiarare tale circostanza in occasione della comunicazione annuale dei prezzi ai sensi del titolo II, capo IV;*
 - c) *chi doti i locali e gli spazi destinati all'alloggio dei clienti con un numero di posti superiore a quello comunicato con la denuncia di inizio attività.*
4. *E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro chi violi gli obblighi di cui al presente capo o della corrispondente parte del regolamento di attuazione non altrimenti sanzionati.*
5. *In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.*

Sezione VI - Norme transitorie

Art. 43

- Norma transitoria per i campeggi e villaggi turistici

1. I campeggi e i villaggi turistici già autorizzati in deroga, ai sensi dell' art. 25, commi 4 e 5, [della legge regionale 29 ottobre 1981 n. 79](#) "Disciplina e classificazione dei campeggi e dei villaggi turistici", che si trovino nell'impossibilità tecnica dell'adeguamento ai requisiti stabiliti dal presente testo unico e dal relativo regolamento di attuazione, mantengono la classificazione già attribuita fino al 31 dicembre 2008.
2. I campeggi e i villaggi turistici già autorizzati alla data dell'entrata in vigore della [legge regionale 12 novembre 1997, n. 83](#) "Nuove norme in materia di disciplina e classificazione delle strutture ricettive" devono adeguare le proprie strutture e i propri servizi alle disposizioni previste dal regolamento di attuazione della stessa legge o dal regolamento di attuazione del presente testo unico entro e non oltre il 31 dicembre 2000 e fino a tale data possono mantenere la classificazione in essere.

Art. 44

- Norma transitoria per i campeggi stanziali

1. I campeggi di cui all'[legge regionale n. 83/1997](#) , nei quali è praticato, in più del 55% delle piazzole, l'affitto ad un unico equipaggio per l'intera durata dell'intero periodo di apertura della struttura e che ne abbiano dato regolare comunicazione al Comune, possono mantenere la denominazione aggiuntiva di "stanziale", con l'obbligo di pubblicizzazione anche nelle insegne di tale condizione, dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2000.
2. Entro il 31 dicembre 2000, i campeggi di cui al comma 1 possono chiedere al Comune il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di "parco di vacanza". Il Comune decide sull'accoglimento delle domande entro sessanta giorni.

Capo II

- Altre strutture ricettive

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 45

- Oggetto

1. Il presente capo disciplina le seguenti strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità:
 - a) strutture ricettive extra - alberghiere per la ospitalità collettiva:
 - 1) case per ferie;
 - 2) ostelli per la gioventù;
 - 3) rifugi alpini;
 - 4) bivacchi fissi;
 - 5) rifugi escursionistici;

b) strutture ricettive extra - alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione:

- 1) esercizi di affittacamere;
- 2) case e appartamenti per vacanze;
- 3) residenze d'epoca;
- c) residence.

2. Con il regolamento di attuazione, la Regione stabilisce i requisiti delle strutture ricettive di cui al comma 1.

Art. 46

- Ripartizione delle competenze e informazioni

1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai Comuni. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative alla classificazione dei residence.
2. I Comuni e le Province sono tenuti a scambiarsi informazioni circa lo svolgimento delle rispettive funzioni in attuazione del presente capo.

Sezione II - Definizioni e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva

Art. 47

- Case per ferie e rifugi escursionistici

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, anche in forma autogestita, di persone o gruppi gestite al di fuori di normali canali commerciali, dai soggetti di cui all'articolo 51. Le case per ferie gestite da privati possono ospitare esclusivamente le categorie di persone indicate *nella denuncia di inizio attività, (23)* come previsto dall'[articolo 53](#).
2. Le strutture ricettive che possiedono i requisiti igienico-sanitari delle case per ferie, idonee a offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in luoghi collegati direttamente alla viabilità pubblica, anche in prossimità di centri abitati, possono assumere la denominazione di rifugi escursionistici.

Art. 48

- Ostelli per la gioventù

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate prevalentemente per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori.

Art. 49

- Rifugi alpini

1. Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni raggiungibili a piedi e non collegate direttamente alla viabilità pubblica.

Art. 50

- Bivacchi fissi

1. I locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti sono denominati bivacchi fissi.
2. I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza.

Art. 51

- Soggetti legittimati alla gestione

1. Le strutture ricettive di cui alla presente sezione possono essere gestite da privati, soggetti pubblici, associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
2. Nel caso in cui il titolare non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'[articolo 2, comma 3, del DPR 252/1998](#).
3. Nel caso di gestione da parte di associazioni, l'attività può essere esercitata solo nei confronti dei soci, fatta eccezione per i rifugi alpini.
4. **Abrogato. (24)**

Art. 52

- Procedura per lo svolgimento delle attività previste nella sezione II(25)

1. *L'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è subordinato alla denuncia di inizio attività al comune ove è ubicata la struttura attestante l'esistenza dei requisiti previsti dall'[articolo 34 bis](#), commi 1, 2 e 5, e dal regolamento di cui all'articolo 158, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza e di igiene e sanità.*
2. *La denuncia di inizio attività può riguardare anche la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e agli ospiti delle persone alloggiare.*
3. *Per la denuncia di inizio attività si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 34](#), commi 3 e 4.*
4. *E' consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni.*

Art. 53

- Norme particolari per la denuncia di inizio attività di case per ferie, rifugi e bivacchi(26)

1. *Per le case per ferie, la denuncia di inizio attività individua i soggetti cui la struttura è destinata.*

2. Per i rifugi, qualora trattasi di rifugi con custodia, all'atto della denuncia di inizio attività è indicato il nominativo del custode, che, qualora non coincida con il gestore stesso, sottoscrive la denuncia di inizio attività per accettazione.
3. Chiunque intenda attivare un bivacco fisso ne dà comunicazione al comune, specificandone l'ubicazione.

Sezione III - Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione

Art. 54

- Requisiti

1. I locali destinati alle attività ricettive di cui alla presente sezione devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, nonché quelli previsti dal regolamento di attuazione del presente capo.
2. L'utilizzo delle abitazioni per le attività di cui alla presente sezione non comporta modifica di destinazione d'uso degli edifici ai fini urbanistici.

Art. 55

- Affittacamere(27)

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nello stesso appartamento, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.
2. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande. Gli affittacamere che oltre all'alloggio somministrano la prima colazione possono assumere la denominazione di "bed& breakfast".

Art. 56

- Case e appartamenti per vacanze

1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati.(28)
2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti come definiti nel regolamento di attuazione.
3. La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l'offerta di altri servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere.
4. Agli effetti del presente testo unico si considera gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di una(29) o più case o appartamenti ad uso turistico.

Art. 57

- Locazioni ad uso turistico

Non sono soggette alle disposizioni della presente legge le locazioni concluse ai sensi dell' [articolo 1, comma 2, lettera c\) della legge 9 dicembre 1998, n. 431](#) "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo".

Art. 58

- Residenze d'epoca

1. Sono residenze d'epoca le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico - architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal [decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 \(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 \)](#),(30) che offrono alloggio in camere e unità abitative, con o senza servizio autonomo di cucina, con il limite di venticinque posti letto.
2. Nelle residenze d'epoca possono essere somministrati alimenti e bevande nel rispetto delle normative statali vigenti.
3. I servizi minimi offerti dalle residenze d'epoca sono quelli degli affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze.
4. Gli alberghi e le residenze turistico - alberghiere di cui agli articoli 26 e 27, nonché gli alloggi agrituristici di cui alla legge regionale [23 giugno 2003, n. 30 \(Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana\)](#),(30) che rispondono ai requisiti di cui al comma 1 relativamente al pregio storico-architettonico, possono assumere la denominazione di "residenze d'epoca", mantenendo gli obblighi amministrativi previsti per gli alberghi, le residenze turistico - alberghiere e gli alloggi agrituristici.

Art. 59

- Disposizioni concernenti i soggetti gestori

1. È obbligatoria la designazione di un gestore nel caso in cui il titolare della struttura non sia persona fisica. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore.
2. **Abrogato.(31)**

Art. 60

- Obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attività previste nella sezione terza

1. L'esercizio delle attività ricettive di cui alla presente sezione è subordinato alla presentazione al Comune in cui si intende svolgere l'attività di una denuncia di inizio della stessa ai sensi degli articoli 58 e seguenti della [legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9](#) "Disposizioni in materia di procedimento

amministrativo e di accesso agli atti" attestante l'esistenza dei requisiti soggettivi e della struttura previsti dalla presente legge.

2. A tal fine il denunciante deve indicare:

- a) generalità e denominazione del denunciante;
- b) generalità dell'eventuale rappresentante legale;
- c) il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del T.U.I.p.s. approvato con RD 773/1931 e successive modificazioni; in caso di nomina di un rappresentante legale i requisiti devono essere posseduti anche da quest'ultimo;
- d) **abrogata. (32)**
- e) l'esistenza nelle strutture dei requisiti previsti per le case di civile abitazione.

3. **Abrogato. (33)**

4. La denuncia deve contenere le seguenti informazioni relative alla struttura e ai servizi offerti:

- a) ubicazione e caratteristiche;
- b) servizi offerti;
- c) numero dei posti letto e delle unità abitative;
- d) servizi igienici a disposizione degli ospiti;
- e) periodi di apertura.

5. Chi gestisce una delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è inoltre tenuto a comunicare al Comune ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.

Art. 61

- Esercizio non professionale dell'attività di affittacamere

1. *Coloro che esercitano, non professionalmente, l'attività di affittacamere nella casa ove hanno la propria residenza e domicilio sono esonerati dalla presentazione della comunicazione dei prezzi di cui all'[articolo 75. \(34\)](#)*
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti comunque alla denuncia di cui all'articolo 60.

Sezione IV - Definizione e caratteristiche dei residence

Art. 62

- Residence

1. Sono residence le strutture ricettive costituite da almeno sette unità abitative mono o plurilocali, aventi i requisiti igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, ciascuna arredata, corredata e dotata di servizi igienici e di cucina, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati.
2. Le unità immobiliari devono essere ubicate in stabili a corpo unico od a più corpi.

Art. 63

- Classificazione e revisione della classificazione(35)

1. *I residence sono classificati con un numero di chiavi variabili da due a quattro sulla base della tabella di classificazione ad essi relativa prevista nel regolamento di cui all'[articolo 158.](#)*
2. *La classificazione della struttura e le relative variazioni sono determinate in base ad autocertificazione dell'interessato.*
3. *La provincia in ogni momento verifica d'ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione posseduta e, qualora accerti che la struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, con provvedimento motivato da notificare all'interessato procede alla rettifica della classificazione. Il provvedimento della provincia è trasmesso al comune.*

Art. 64

- Procedura per lo svolgimento dell'attività(36)

1. *L'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è subordinato alla denuncia di inizio attività al comune ove è ubicata la struttura attestante l'esistenza dei requisiti previsti dall'[articolo 34 bis](#), commi 1, 2 e 5, e dal regolamento di cui all'[articolo 158](#), nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza e di igiene e sanità.*
2. *La gestione di residence può comprendere la somministrazione di bevande.*
3. *Per la denuncia di inizio attività si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 34](#), commi 3 e 4.*
4. *E' consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni.*

Sezione V - Uso occasionale a fini ricettivi

Art. 65

- Uso occasionale di immobili a fini ricettivi

1. È consentito, previo nulla osta del Comune e per periodi non superiori a sessanta giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, l'uso occasionale di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva, da parte di soggetti pubblici o delle associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
2. Il Comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo dopo aver accertato la presenza dei requisiti igienico - sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività. Al rilascio del nulla osta si applica la procedura del silenzio assenso di cui all' articolo 61 della LR 9/1995.

Sezione VI - Vigilanza e sanzioni

Art. 66

- Compiti di vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo sono esercitate dal Comune e dalla Provincia nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 67

- Cessazione dell'attività(37)

1. Qualora sia accertata la mancanza di alcuno dei requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione previsto dal regolamento di cui all'articolo 158, il comune dispone la cessazione dell'attività, salvo che fissi un termine entro il quale l'interessato provveda a conformare l'attività stessa alla normativa vigente.
2. Il provvedimento di cessazione di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.
3. Il comune dispone la cessazione dell'attività altresì qualora venga meno alcuno dei requisiti previsti dalla legge per il titolare o gestore.

Art. 68

- Sanzioni amministrative.(38)

1. Chi gestisce una delle strutture disciplinate al presente capo senza aver provveduto alla denuncia di inizio attività è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.600,00 euro.
2. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpini, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro.
3. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro:
 - a) chi ospita all'interno della struttura ricettiva soggetti diversi da quelli indicati nella denuncia di inizio attività;
 - b) chi non fornisce i servizi previsti per il tipo di classificazione, ove prevista.
4. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro chi violi gli obblighi di cui al presente capo o della corrispondente parte del regolamento di cui all'articolo 158 non altrimenti sanzionati.
5. Chi somministra alimenti e bevande in violazione delle prescrizioni del presente capo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro.
6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro:
 - a) chi pubblicizza, con qualunque mezzo, un livello di classificazione di residence superiore a quello posseduto;
 - b) chi non fornisce i servizi previsti dalla legge e dal regolamento di cui all'articolo 158 per il tipo di struttura.
7. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

Capo III

- Stabilimenti balneari

Art. 69

- Stabilimenti balneari

1. Sono stabilimenti balneari le strutture poste sulla riva del mare, di laghi o di fiumi attrezzate per la balneazione con cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce.
2. Gli stabilimenti balneari possono altresì essere dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, come le cure elioterapiche e termali, le attività sportive e la ricreazione, purché in possesso delle relative autorizzazioni.
3. Il comune nel proprio regolamento, sentita l'azienda unità sanitaria locale, determina le deroghe, per eccezionali esigenze ambientali e morfologiche, ai requisiti fissati per gli stabilimenti dal regolamento di cui all'articolo 158.(39)
- 3 bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, con il regolamento di cui all'articolo 158, sono stabiliti:
 - a) le caratteristiche tecniche per l'individuazione delle opere di facile rimozione realizzate su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico ricettiva;
 - b) gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010). (105)

Art. 70

- Obblighi amministrativi(40)

1. L'apertura di stabilimenti balneari è soggetta a denuncia di inizio attività da parte dell'interessato al comune.
2. Il comune trasmette, entro cinque giorni, alla provincia e all'azienda unità sanitaria locale copia della denuncia di inizio attività.

Art. 71

- Compiti di vigilanza e controllo(41)

1. *Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo sono esercitate dal comune.*

Art. 72

- Sanzioni amministrative(42)

1. *Chi gestisce uno stabilimento balneare senza aver provveduto alla denuncia di inizio attività è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.600,00 euro.*

Capo IV

- Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari

Art. 73

- Oggetto

1. Il presente capo disciplina la comunicazione e la pubblicità dei prezzi dei servizi e delle caratteristiche delle strutture turistiche ricettive e degli stabilimenti balneari, in seguito tutti denominati strutture, ai fini della trasparenza dei prezzi e delle prestazioni, nonché della loro verificabilità da parte degli utenti.

Art. 74

- Attribuzione di funzioni

1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dalle Province.

Art. 75

- Modalità e contenuti della comunicazione

1. I titolari o i gestori comunicano alla Provincia i prezzi dei servizi, nonché le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture.
2. La comunicazione è redatta in conformità del modello approvato dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale, contenente la descrizione delle caratteristiche della struttura, l'elencazione delle attrezzature, dei servizi ed i relativi prezzi.

Art. 76

- Termine di presentazione della comunicazione

1. Ai titolari o gestori delle strutture ricettive è fatto obbligo di comunicare entro il 1 ottobre di ogni anno i prezzi massimi che intendono praticare dal 1 gennaio dell'anno successivo. Per le strutture con apertura stagionale invernale la decorrenza dei prezzi comunicati è anticipata al 1 dicembre dell'anno in corso.
2. *Ai titolari o gestori degli stabilimenti balneari è fatto obbligo di comunicare, entro il 1 marzo di ogni anno, i prezzi che intendono praticare nella stagione successiva, nonché le caratteristiche delle strutture. (44)*
- 2 bis . *Non vi è obbligo di comunicazione dei prezzi o delle caratteristiche che non siano variati rispetto alla comunicazione precedente. (44)*
3. Entro il termine di cui al comma 2, i titolari o gestori delle strutture ricettive hanno facoltà di presentare una comunicazione suppletiva dei prezzi che intendono praticare dal 1 giugno, se variati in aumento.
4. Per le strutture di nuova apertura la comunicazione deve essere effettuata entro la data di inizio dell'attività.
5. In caso di cessione della struttura, il titolare o gestore subentrante deve trasmettere alla Provincia la comunicazione dei prezzi solo in caso di variazione di quanto comunicato dal gestore uscente.
6. I titolari o i gestori delle strutture, in occasione di ristrutturazioni che comportino sostanziali variazioni dei servizi offerti, possono effettuare contestualmente alla dichiarazione di nuova classificazione, la comunicazione alla Provincia di nuovi prezzi da praticare in conseguenza dell'attribuzione del nuovo livello di classificazione.

Art. 77

- Informazioni

1. La Provincia trasmette in via telematica, secondo le istruzioni tecniche fornite dai competenti uffici regionali, alla Regione e all'E.N.I.T., entro il 30 novembre di ogni anno, le comunicazioni dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture presentate entro il 1 ottobre, nonché entro il 30 aprile, le comunicazioni suppletive presentate entro il 1 marzo.

Art. 78

- Pubblicità dei prezzi e informazioni all'interno dell'esercizio

1. Nella zona di ricevimento degli ospiti della struttura deve essere tenuta esposta e perfettamente visibile, anche senza esplicita richiesta del cliente, una tabella secondo il modello approvato dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale, riepilogativa dei prezzi dei servizi praticati nell'anno in corso, nonché delle caratteristiche della struttura, conformi all'ultima comunicazione.
2. In ogni camera o unità abitativa delle strutture ricettive deve essere esposto, in luogo ben visibile, un cartellino contenente le informazioni relative al prezzo massimo del pernottamento ed ai servizi offerti nell'anno in corso, redatto secondo il modello approvato dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale.
3. Le informazioni sulle caratteristiche delle strutture, diffuse con qualsiasi mezzo, devono essere conformi ai dati comunicati alla Provincia in base alle disposizioni del presente testo unico.
4. La pubblicizzazione con qualsiasi mezzo, di offerte che praticano prezzi inferiori a quelli comunicati deve riportare chiaramente il periodo di validità, nonché le eventuali condizioni relative ai soggetti destinatari delle offerte stesse. In assenza di tali indicazioni l'offerta deve intendersi come generalizzata e valida per tutto l'anno.

5. Il trattamento di pensione o di mezza pensione è erogato esclusivamente previa richiesta del cliente, al momento della prenotazione o contestualmente all'arrivo presso la struttura.

Art. 79

- Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni, sono esercitate dalla Provincia.

Art. 80

- Sanzioni amministrative(45)

1. *Chi effettua la comunicazione di cui all'articolo 75 incompleta o priva di indicazioni relative a caratteristiche della struttura variate rispetto alle precedenti comunicazioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 60,00 euro a 360,00 euro.*
2. *Chi non espone la tabella di cui all'articolo 78, comma 1 o la espone in modo non perfettamente visibile, nonché chi compila la stessa in modo incompleto rispetto al modello regionale ovvero in contrasto con quanto comunicato alla provincia è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro. La sanzione è ridotta della metà nel caso della mancata esposizione o della esposizione non completamente visibile o della compilazione incompleta, ovvero in contrasto con quanto comunicato alla provincia, del cartellino di cui all'articolo 78, comma 2.*
3. *È soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 300,00 euro a 1.800,00 euro:*
 - a) *chi espone prezzi superiori a quelli comunicati;*
 - b) *chi viola le disposizioni di cui all'articolo 78, comma 3 e comma 4.*
4. *Chi non comunica i prezzi o applica prezzi superiori a quelli comunicati è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 600,00 euro a 3600,00 euro.*
5. *In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste sono raddoppiate.*

Art. 81

- Osservatorio regionale del turismo(46)

1. *E' istituito l'osservatorio regionale del turismo, a cui partecipano rappresentanti delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni per la tutela dei consumatori, delle camere di commercio e delle pro-loco.*
2. *La composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'osservatorio sono definiti dalla Giunta regionale. Con l'approvazione della relativa deliberazione della Giunta regionale, cessa l'efficacia della deliberazione del Consiglio regionale 20 maggio 2003, n. 94 concernente la costituzione dell'Osservatorio regionale del turismo.*
3. *L'osservatorio effettua studi ed analisi relative al turismo in ordine a:*
 - a) *consistenza dell'offerta, caratteristiche delle imprese e dinamiche dei prezzi dei servizi;*
 - b) *flussi turistici;*
 - c) *rappporti di lavoro e formazione professionale, anche ai fini della contrattazione di categoria;*
 - d) *appalti di servizi turistici;*
 - e) *ricorso al credito e al sostegno finanziario pubblico;*
 - f) *marketing e promozione, cooperazione internazionale.*
4. *L'osservatorio invia annualmente al Consiglio regionale e alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta.*

Capo V




- Agenzie di viaggio e turismo

Sezione I

- Definizione e attività

Art. 82

- Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo

1. Sono agenzie di viaggio e turismo (di seguito definite agenzie di viaggio) le imprese che esercitano le seguenti attività tipiche:
 - a) *produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico;*
 - b) *produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, intermediazione nei servizi di cui alla lettera a) o di singoli servizi separati con vendita diretta al pubblico;*
 - c) *intermediazione di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati, per singole persone o per gruppi, dalle imprese di cui alla lettere a) e b) e di singoli servizi separati con vendita diretta al pubblico.*
2. *Nell'esercizio delle attività tipiche di produzione, organizzazione, vendita ed intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie di viaggio stipulano contratti di viaggio ai sensi della Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV.), ratificata e resa esecutiva con  [legge 27 dicembre 1977, n. 1084](#), nonché ai sensi  [del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111](#) "Attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"; le agenzie di viaggio svolgono altresì, ai sensi della medesima CCV. e del  [DLgs 111/1995](#), singole attività preparatorie e successive, connesse e finalizzate alla stipula e alla esecuzione dei contratti di viaggio.*
3. *Rientrano tra le attività delle agenzie di viaggio:*

- a) la raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero;
 - b) l'organizzazione e realizzazione di gite ed escursioni individuali o collettive e visite guidate di città;
 - c) la prenotazione e la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano attività di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo, aereo o altri tipi di trasporto;
 - d) *la realizzazione di punti di informazione al pubblico, l'informazione e l'assistenza ai propri clienti, nonché l'accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;***(47)**
 - e) *la prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive e di agriturismi, ovvero la vendita di buoni di credito per i servizi sopra indicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;***(47)**
 - f) *ogni altra forma di attività connessa con la vendita di servizi, ivi compresa la prenotazione e la vendita di biglietti per attività di pubblico spettacolo.***(47)**
4. Le agenzie di viaggio di cui al comma 1, lett. a) possono stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all'articolo 92 purché si tratti di viaggi collettivi "tutto compreso", organizzati e prodotti dalle agenzie medesime, con un numero di partecipanti non inferiore a venti. Possono altresì stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all'articolo 90.

Art. 83

- Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività

1. Per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio sono necessari i seguenti requisiti personali, strutturali e professionali:
 - a) assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, da parte del titolare, ovvero del rappresentante legale e della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia se diversa dal titolare o dal rappresentante legale;
 - b) requisiti strutturali di cui all'[articolo 85](#) ;
 - c) requisito professionale di cui all'[articolo 88](#).
2. È inoltre necessario che sia stato assolto l'obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui all'[articolo 86](#) ;
3. La denominazione dell'agenzia non può essere uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, nè essere quella di Regioni o Comuni italiani.

Art. 84

- Denuncia di inizio di attività

1. L'apertura di agenzie di viaggio è subordinata ad una denuncia di inizio di attività ai sensi dell'articolo 58 e seguenti della LR 9/1995 che deve essere presentata alla Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia, attestante il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi.
2. Nelle agenzie di viaggio devono essere esposte in modo ben visibile copia della denuncia di inizio di attività ed ogni comunicazione di cui ai commi 3 e 5.
3. Ogni variazione relativa alla denominazione dell'agenzia di viaggio, al titolare, alla persona preposta alla direzione tecnica, alla denominazione o ragione sociale della società, alla sede, comporta l'immediata comunicazione alla Provincia.
4. Ogni variazione relativa all'attività esercitata tra quelle di cui all'articolo 82, comma 1, comporta l'obbligo di una nuova denuncia di inizio di attività.
5. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare non è soggetta a denuncia di inizio di attività, ma a comunicazione alla Provincia ove è ubicata, nonché alla Provincia alla quale è stata inviata la denuncia di inizio attività, se ubicata in Toscana. La Provincia, negli stessi termini della denuncia di inizio di attività, verifica il possesso dei requisiti di cui all'articolo 85.
6. Le agenzie che svolgono attività stagionali devono concludere soltanto contratti relativi a viaggi da esse organizzati che si svolgono integralmente, durante i periodi di apertura della agenzia medesima.

Sezione II - Norme in materia di esercizio dell'attività e tutela dell'utente



Art. 85

- Requisiti strutturali

1. *Nei locali di esercizio delle imprese di cui all'articolo 82 è consentito lo svolgimento di attività complementari di cui all'articolo 82, comma 3, nonché di ogni altra attività complementare nell'osservanza delle rispettive normative di settore, purchè l'attività di agenzia di viaggio sia prevalente rispetto a tutte le altre. La prevalenza è valutata sulla base del numero di addetti e del fatturato.***(48)**
2. È fatto divieto alle agenzie di viaggio che non effettuano la vendita diretta al pubblico di operare in locali aperti al pubblico. Eventuali insegne devono comunque contenere l'indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico di viaggi e soggiorni.

Art. 86

- Garanzia assicurativa

1. Le agenzie di viaggio sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonché a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso l'utente dei servizi turistici, nella osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV.) di cui alla  [L. 1084/1997](#) , nonché dal  [DLgs 111/1995](#) .

2. Le polizze assicurative sono stipulate secondo lo schema tipo approvato dal dirigente del competente ufficio della Giunta Regionale, nel quale sono indicate, tra l'altro, le specifiche clausole volte ad assicurare la più sollecita liquidazione del risarcimento dovuto all'utente dei servizi turistici in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio.

Art. 87

- Chiusura temporanea dell'agenzia

1. Non è consentita la chiusura dell'agenzia di viaggio per un periodo superiore a otto mesi consecutivi.
2. Il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio, per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi, ne deve informare la Provincia indicando i motivi e la durata della chiusura.
3. In ogni caso l'agenzia non può procedere alla chiusura fino a che sono in corso di svolgimento i contratti relativi a viaggi da essa organizzati, ovvero fino a quando devono ancora svolgersi i viaggi da essa venduti.

Sezione III - Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio

Art. 88

- Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio

1. La persona fisica titolare di agenzia di viaggio e turismo o il rappresentante legale in caso di società o in loro vece, il preposto alla direzione tecnica dell'agenzia, deve risultare in possesso dei requisiti professionali. **(49)**
2. Il possesso dei requisiti professionali **(49)**, è attestato dal ricorrere di una delle seguenti ipotesi:
 - a) sussistenza delle condizioni previste dall' [articolo 4 del DLgs 392/1991](#) ;
 - b) superamento dell'esame di cui all'articolo 89 o l'equivalente esame previsto dalle leggi delle altre Regioni.
3. I requisiti professionali devono essere posseduti al momento della denuncia dell'apertura di una nuova agenzia o della comunicazione della variazione della persona che ha la direzione tecnica della medesima.
4. Ai fini dell'accertamento delle condizioni di cui al comma 2, lettera a), i titolari individuali di agenzia di viaggio e i loro institori, ovvero i loro soci o rappresentanti legali che abbiano prestato effettiva attività lavorativa in agenzia di viaggio in modo continuativo ed esclusivo sono equiparati ai dirigenti o ai dipendenti di cui al [DLgs 392/1991](#), sulla base dell'attività svolta e per i periodi di tempo ivi previsti.
5. Ai fini dell'accertamento delle condizioni di cui al comma 2, lettera a), i lavoratori subordinati che abbiano svolto attività continuativa ed esclusiva presso agenzie di viaggio e turismo con responsabilità di almeno un reparto, inquadrati nella posizione di quadri o di primo livello o secondo livello in base al contratto collettivo di lavoro della categoria, sono equiparati ai dirigenti di cui al [DLgs 392/1991](#) .
6. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità necessarie a comprovare le attività di cui ai commi 4 e 5.
7. Qualora l'attività della persona preposta alla direzione tecnica di una agenzia di viaggio sia sospesa per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi in un anno, o venga definitivamente a cessare, il titolare è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia competente per territorio, provvedendo *entro il termine di cui sopra* **(50)** alla designazione di altra persona in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1.
8. I soggetti di cui al comma 1 devono prestare la propria attività lavorativa con carattere di esclusività in una sola agenzia.

Art. 89

- Esame di idoneità

1. Possono presentare la domanda per sostenere l'esame di idoneità, coloro che intendono acquisire l'idoneità professionale; in tal caso, la domanda deve essere accompagnata dalla dichiarazione di designazione da parte di un titolare di agenzia di viaggio o di un rappresentante legale delle associazioni di cui all'articolo 90. Possono altresì presentare la domanda per sostenere l'esame di idoneità coloro che intendono aprire una nuova agenzia di viaggio ovvero i rappresentanti legali delle associazioni di cui all'articolo 90.
2. Per l'ammissione all'esame di idoneità è necessario che il candidato risulti in possesso del diploma di scuola media superiore.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica le materie d'esame e determina le modalità per l'effettuazione delle prove.
4. La Provincia espleta le prove d'esame almeno ogni quattro mesi, qualora vi siano domande pendenti.
5. Per l'ammissione all'esame è dovuto un concorso spese nella misura e nei modi stabiliti con provvedimento della Provincia.
6. La Provincia rilascia a chi abbia superato positivamente l'esame un attestato di idoneità.

Sezione IV

- Associazioni senza scopo di lucro e uffici di biglietteria

Art. 90

- Albo delle associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi

1. È istituito presso il competente ufficio della Giunta regionale l'albo delle associazioni senza scopo di lucro a carattere regionale, o nazionale con rappresentanza sul territorio regionale, che possono svolgere in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, attività di organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni.

2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo regionale le associazioni senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali, religiose, sociali che abbiano in Toscana un numero di soci non inferiore a diecimila ovvero una presenza organizzata in almeno tre province, a condizione, in quest'ultimo caso, che le associazioni medesime risultino costituite da almeno tre anni e dimostrino di avere svolto, per lo stesso periodo, attività continuativa; dette associazioni devono possedere, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti.
3. Le associazioni che intendono essere iscritte all'albo regionale devono presentare domanda al competente ufficio della Giunta regionale, nella quale sia specificato:
 - a) la sede legale dell'associazione;
 - b) le complete generalità del legale rappresentante dell'associazione;
 - c) il possesso dei requisiti di cui al comma 2 che costituiscono titolo per l'iscrizione all'albo.
4. Alla domanda deve essere allegato lo statuto dell'associazione.
5. Le associazioni già iscritte all'albo regionale di cui all'[articolo 2, comma 7, della legge regionale 9 aprile 1990, n. 36](#) "Promozione e sviluppo dell'associazionismo", nonché le organizzazioni iscritte al registro regionale di cui all'[articolo 4 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28](#) "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato", sono iscritte all'albo regionale di cui al comma 1 dietro presentazione di una domanda in cui sia specificato solo il possesso del requisito di cui al comma 2 lettera c).
6. L'iscrizione all'albo decorre dal sessantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.
7. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche da parte delle articolazioni territoriali delle associazioni iscritte all'albo regionale. A tal fine la domanda di cui al comma 3 deve essere integrata con l'elenco delle articolazioni territoriali accreditate e con l'indicazione del legale rappresentante di ciascuna di esse.
8. Le insegne poste all'ingresso, degli uffici, anche decentrati, nei quali vengono organizzate le attività devono contenere l'indicazione che esse sono riservate ai soli soci dell'associazione.

Art. 91

- Esercizio dell'attività di organizzazione di viaggio

1. I soggetti di cui all'articolo 90 sono tenuti a dare preventiva comunicazione dell'inizio delle proprie attività disciplinate dalle norme contenute nel presente capo alla Provincia nel cui territorio è situata la sede dell'organismo regionale o dell'articolazione territoriale, specificando:
 - a) le complete generalità nonché il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 11 del T.U.I.p.s. approvato con RD 773/1931, e successive modificazioni, della persona che assume la responsabilità organizzativa delle attività;
 - b) le attività che si intendono esercitare.
2. La comunicazione deve altresì contenere la menzione dell'avvenuta stipula della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all'articolo 86, per la copertura di rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività indicate nella comunicazione medesima. La Provincia accerta d'ufficio l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 90 comma 1. La Provincia accerta altresì il possesso dei requisiti professionali della persona che assume la responsabilità organizzativa delle attività, secondo le modalità stabilite all'articolo 88.
3. I soggetti di cui all'articolo 90 sono tenuti a dare comunicazione immediata alla Provincia competente per territorio di ogni variazione relativa al contenuto della comunicazione di cui al comma 1.
4. Il responsabile organizzativo delle attività deve risultare in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 88. Tale soggetto è responsabile organizzativo anche delle attività esercitate dalle eventuali articolazioni territoriali di cui all'articolo 90, comma 7; l'attività del responsabile organizzativo, che può essere svolta da un socio, è incompatibile con l'attività di responsabile organizzativo di altra associazione. Al responsabile organizzativo non si applica il disposto dell'articolo 88, comma 8.
5. Nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo le associazioni senza scopo di lucro stipulano contratti ai sensi della Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV.) ratificata e resa esecutiva con [L. 104/1977](#), nonché ai sensi [del d.lgs 111/1995](#).

Art. 92

- Organizzazione occasionale di viaggi

1. L'organizzazione e la realizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni, da parte di enti pubblici e organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale è consentita purché le iniziative non superino il numero di cinque nell'arco di un anno solare ed abbiano durata media non superiore a dieci giorni.
2. Il predetto numero di iniziative può essere superato qualora vengano organizzate gite ed escursioni di durata inferiore alle ventiquattro ore, purché, nell'arco dell'anno solare, sia comunque rispettato il limite massimo complessivo di giorni di attività consentiti.
3. Il soggetto organizzatore è tenuto a stipulare un'assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dalla effettuazione di ogni singola iniziativa, secondo lo schema tipo definito dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale. Il soggetto organizzatore è altresì tenuto a dare preventiva comunicazione di ogni singola iniziativa alla Provincia, specificando, tra l'altro, l'assenza di scopo di lucro della iniziativa, le generalità del responsabile e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 91 comma 1 lettera a).

4. La Provincia esercita la vigilanza e il controllo delle attività di cui al presente articolo, sospende l'effettuazione dell'iniziativa quando non sia stato osservato l'obbligo della stipula dell'assicurazione.

Art. 93

- Uffici di biglietteria

1. Non è soggetta alle norme contenute nel presente capo l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio della Toscana, purché l'attività delle stesse si limiti alla emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto; in tal caso dette imprese sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 83.
2. Non sono soggetti alla disciplina contenuta nel presente capo gli uffici la cui attività si limiti alla vendita di titoli di viaggio dei servizi di trasporto pubblico.

Sezione V

- Vigilanza e sanzioni

Art. 94

- Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni, sono esercitate dalla Provincia.


Art. 95

- Sospensione e cessazione dell'attività

1. Qualora venga meno uno o più requisiti strutturali *professionali di cui all'articolo 88, (51)* o manchi la garanzia assicurativa di cui all'articolo 86, la Provincia dispone la sospensione dell'attività di agenzia di viaggio per un periodo massimo di sei mesi, se, a seguito di diffida, non si sia ottemperato entro il termine stabilito nella diffida stessa.
2. La Provincia dispone la cessazione dell'attività nei seguenti casi:
 - a) qualora alla scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si sia ottemperato quanto previsto nella diffida;
 - b) qualora venga meno alcuno dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività.
3. La Provincia sospende lo svolgimento delle attività di organizzazione di viaggi da parte delle associazioni di cui all'articolo 90 per un periodo massimo di sei mesi qualora, accertato il venir meno della copertura assicurativa di cui all'articolo 91 comma 2, l'associazione non provveda a ricostituirla entro il termine stabilito dalla Provincia.
4. La Provincia dispone la cessazione dell'attività di organizzazione di viaggio qualora non si sia provveduto alla ricostituzione della copertura assicurativa entro il periodo di sospensione.

Art. 96

- Sanzioni amministrative(52)

1. *È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 800,00 euro a 4.800,00 euro:*
 - a) *chiunque esercita l'attività di agenzia di viaggio senza aver fatto la denuncia di inizio di attività di cui all'articolo 84;*
 - b) *chiunque contravviene all'obbligo di stipulare la garanzia assicurativa di cui all'articolo 86;*
 - c) *l'associazione iscritta all'albo di cui all'articolo 90 che effettua le attività ivi consentite in favore di non associati, ovvero contravviene all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa di cui all'articolo 91, comma 2.*
2. *È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro:*
 - a) *chiunque pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con le norme di cui all'  articolo 9 del d.lgs. 111/1995 ;*
 - b) *colui che non presta effettivamente la propria esclusiva attività presso l'agenzia di viaggio di cui risulti essere titolare, o, in sua vece, chi è preposto alla direzione tecnica ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera a), ovvero il responsabile organizzativo che viola le norme di cui all'articolo 91, comma 4;*
 - c) *l'associazione iscritta all'albo di cui all'articolo 90 che effettua le attività ivi consentite senza la preventiva comunicazione alla provincia, prevista all'articolo 91;*
 - d) *il soggetto organizzatore di cui all'articolo 92 che contravviene agli obblighi ivi previsti;*
 - e) *chi contravviene agli obblighi previsti dall'articolo 85, comma 2;*
 - f) *chi contravviene agli obblighi previsti dall'articolo 84, commi 2 e 6; dall'articolo 87 e dall'articolo 90, comma 8.*
3. *E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 chi violi gli obblighi di cui al presente capo non altrimenti sanzionati.*
4. *In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.*

Sezione VI - Norme transitorie

Art. 97

- Norme transitorie

1. Gli esami di idoneità di cui all'articolo 89 continuano ad essere espletati dalla Regione Toscana per un anno dall'entrata in vigore del presente testo unico.

2. I depositi cauzionali di cui all'[articolo 15 della legge regionale 8 febbraio 1994, n. 16](#) , "Nuove norme in materia di disciplina delle attività di organizzazione di viaggi" che non siano stati ancora svincolati, a seguito dell'operatività del Fondo nazionale di garanzia, di cui all' [articolo 21 del d.lgs 111/1995](#) , vengono svincolati dalle Province entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente testo unico.

visualizza tutto il testo
torna all'indice

Note del Redattore:

[1]



Articolo così sostituito con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 1.

[2]



Nota soppressa.

[3]



Articolo prima sostituito con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 3, ed ora abrogato con [l.r. 29 dicembre 2010, n. 65](#) , art. 77.

[4]



Nota soppressa.

[5]



Nota soppressa.

[6]



Nota soppressa.

[7]



Nota soppressa.

[8]



Parola così sostituita con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 7.

[9]



Parola così sostituita con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 8.

[10]



Articolo così sostituito con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 9.

[11]



Parola così sostituita con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 10.

[12]



Comma abrogato con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 10.

[13]



Rubrica così sostituita con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 11.

[14]



Articolo così sostituito con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 12.

[15]



Articolo inserito con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 13.

[16]



Articolo così sostituito con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 14.

[17]



Articolo così sostituito con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art.15.

[18]



Comma aggiunto con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 16.

[19]



Parole inserite con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 17.

[20]



Comma così sostituito con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 17.

[21]



Articolo così sostituito con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 18.

[22]



Articolo così sostituito con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 19.

[23]



Parole così sostituite con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 20.

[24]



Comma abrogato con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 21.

[25]



Articolo così sostituito con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 22.

[26]



Articolo così sostituito con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 23.

[27]



Articolo così sostituito con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 24.

[28]



Comma così sostituito con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 25.

[29]



Parola sostituita con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 25.

[30]



Parole così sostituite con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 26.

[31]



Comma abrogato con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 27.

[32]



Lettera abrogata con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 28.

[33]



Comma abrogato con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 28.

[34]



Comma così sostituito con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 29.

[35]



Articolo così sostituito con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 30.

[36]



Articolo così sostituito con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 31.

[37]



Articolo così sostituito con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 32.

[38]



Articolo così sostituito con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 33.

[39]



Comma così sostituito con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 34.

[40]



Articolo così sostituito con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 35.

[41]



Articolo così sostituito con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 36.

[42]



Articolo così sostituito con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 37.

[43]



Comma così sostituito con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 38.

[44]



Comma inserito con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 38.

[45]



Articolo così sostituito con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 39.

[46]



Articolo così sostituito con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 40.

[47]



Lettera così sostituita con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 41.

[48]



Comma così sostituito con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 42.

[49]



Parole soppresse con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 43.

[50]



Parola così sostituita con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 43.

[51]



Parole inserite con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 44.

[52]



Articolo così sostituito con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 45.

[53]



Lettera così sostituita con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 46.

[54]



Lettera inserita con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 46.

[55]



Parole aggiunte con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 46.

[56]



Articolo così sostituito con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 47.

[57]



Comma aggiunto con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 48.

[58]



Articolo così sostituito con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 49.

[59]



Parole aggiunte con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 50.

[60]



Lettera così sostituita con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 51.

[61]



Articolo così sostituito con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 52.

[62]



Comma così sostituito con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 53.

[63]



Comma abrogato con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 53.

[64]



Lettera così sostituita con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 54.

[65]



Lettera inserita con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 54.

[66]



Parole aggiunte con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 54.

[67]



Comma prima sostituito con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 54, ed ora abrogato con [l.r. 11 dicembre 2012, n. 74](#) , art. 3.

[68]



Articolo così sostituito con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 55.

[69]



Parole soppresse con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 56.

[70]



Comma così sostituito con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 57.

[71]



Articolo così sostituito con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 58.

[72]



Comma inserito con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 59.

[73]



Comma così sostituito con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 60.

[74]



Comma così sostituito con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 61.

[75]



Parole soppresse con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 62.

[76]



Articolo così sostituito con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 63.

[77]



Comma aggiunto con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 64.

[78]



Parole così sostituite con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 65.

[79]



Articolo così sostituito con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 66.

[80]



Lettera aggiunta con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 67.

[81]



Parole così sostituite con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 68.

[82]



Comma abrogato con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 68.

[83]



Parole così sostituite con [l.r. 17 gennaio 2005, n. 14](#) , art. 69.

[84]



Nota soppressa.

[85]



Nota soppressa.

[86]



v. B.U. 1 aprile 2005, n. 22, Avviso di Rettifica.

[87]



v. B.U. 1 aprile 2005, n. 22, Avviso di Rettifica.

[88]



Allegato A: Ambito turistico sostituito con [l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 11.](#)

[89]



Allegato A: Ambito turistico soppresso con [l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 11.](#)

[90]



Parole sopresse con [l.r. 29 dicembre 2010, n. 65](#) , art. 71.

[91]



Lettera aggiunta con [l.r. 29 dicembre 2010, n. 65](#) , art. 71.

[92]



Lettera così sostituita con [l.r. 29 dicembre 2010, n. 65](#) , art. 72.

[93]



Parola così sostituita con [l.r. 29 dicembre 2010, n. 65](#) , art. 73.

[94]



Parole sopresse con [l.r. 29 dicembre 2010, n. 65](#) , art. 74.

[95]



Parole sopresse con [l.r. 29 dicembre 2010, n. 65](#) , art. 75.

[96]



Comma così sostituito con [l.r. 29 dicembre 2010, n. 65](#) , art. 75.

[97]



Comma inserito con [l.r. 29 dicembre 2010, n. 65](#) , art. 75.

[98]



Lettera così sostituita con [l.r. 29 dicembre 2010, n. 65](#) , art. 75.

[99]



Parole sopresse con [l.r. 29 dicembre 2010, n. 65](#) , art. 75.

[100]



Articolo così sostituito con [l.r. 29 dicembre 2010, n. 65](#) , art. 76.

[101]



Articolo abrogato con [l.r. 29 dicembre 2010, n. 65](#) , art. 77.

[102]



[Regolamento regionale 23 aprile 2001, n. 18/R](#) .

[103]



Articolo così sostituito con [l.r. 11 dicembre 2012, n. 74](#) , art. 1.

[104]



Articolo inserito con [l.r. 11 dicembre 2012, n. 74](#) , art. 2.


[105]



Comma aggiunto con [l.r. 7 maggio 2013, n. 21](#) , art. 1.

[106]



La Corte costituzionale con  [sentenza n. 282 del 2013](#) , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti di questo articolo.